

CIRCOLARE n. 6/2005
RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER
CREDITI NON CONTESTATI

Regolamento (CE) n. 805 del 21.04.2004 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. (pubblicato sulla G.U.U.E. - n. L 143 del 30.04.2004)

1. La disciplina regolamentare e l'entrata in vigore

Il Regolamento (CE) n. 805/2004 (in seguito, "il Regolamento") ha istituito il c.d. "**Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati**", dettando una disciplina volta a favorire lo snellimento delle procedure per il recupero dei crediti nei confronti di debitori residenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) mediante il superamento della procedura c.d. di "*exequatur*", in base alla quale il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in uno Stato membro diverso da quello d'origine necessitano di una dichiarazione di esecutività da parte dell'Autorità Giudiziaria dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita.

Il Regolamento entrerà in vigore il **21 ottobre 2005**, ad eccezione di alcune disposizioni di carattere meramente preparatorio contenute negli articoli 30 ("*Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità*"), 31 ("*Modifiche agli allegati*") e 32 ("*Comitato*"), già applicate a partire dal 21 gennaio 2005.

2. Ambito di applicazione

L'operatività del Regolamento riguarda la materia **civile** e **commerciale**, con espressa esclusione della materia fiscale, doganale, amministrativa e la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (art. 2, comma 1°).

Sono altresì escluse dal campo di applicazione del Regolamento (art. 2, comma 2°) le seguenti materie:

- a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra

- coniugi, i testamenti e le successioni;
- b) i fallimenti, in concordati e le procedure affini;
- c) la sicurezza sociale;
- d) l'arbitrato.

3. Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo e nozione di “credito non contestato”

Il Regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a **crediti non contestati**, per tali dovendosi intendere (art. 3, comma 1°):

- a) i crediti espressamente riconosciuti dal debitore tramite una dichiarazione una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario;
- b) i crediti mai contestati dal debitore nel corso di un procedimento giudiziario, in conformità alle procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine;
- c) i crediti inizialmente contestati dal debitore nel corso di un procedimento giudiziario, qualora il debitore medesimo non sia comparso o non si sia fatto rappresentare in udienza, sempre che tale comportamento equivalga ad un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dall'attore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine;
- d) i crediti espressamente riconosciuti dal debitore in un atto pubblico;

Sono altresì titoli esecutivi suscettibili della certificazione come titolo esecutivo europeo le decisioni pronunciate a seguito di impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei (art. 3, secondo comma).

In particolare, la previsione *sub* b) introduce un **onere specifico di contestazione del credito**. La semplice mancata contestazione viene equiparata infatti ad un riconoscimento.

In definitiva, la limitazione del campo di applicazione del Regolamento ai soli titoli relativi a crediti non contestati svisciva in maniera significativa la portata della nuova disciplina: l'istituto dovrebbe trovare così applicazione soprattutto con riferimento ai crediti derivanti da transazioni giudiziarie ed atti pubblici (sui cui v. *infra*, par. 5), mentre per quanto concerne le decisioni giudiziarie la possibilità di avvalersi del titolo esecutivo europeo è ridotta ai (rari) casi di carenza di una sostanziale contestazione del credito nel corso del giudizio.

4. Certificazione ed esecuzione delle decisioni giudiziarie

L'art. 6 del Regolamento individua i requisiti per la certificazione delle decisioni giudiziarie come titolo esecutivo europeo:

- a) la decisione giudiziaria deve essere esecutiva nello stato membro d'origine;
- b) la decisione non deve porsi in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale dettate dal Regolamento (CE) n. 44/2001;
- c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine per il recupero di un credito non contestato è conforme ai requisiti di cui al capo III del Regolamento (c.d. norme minime, su cui *infra*);
- d) la decisione sia pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore, allorché (d.1) il credito debba considerarsi non contestato; (d.2) il credito si riferisce ad un contratto concluso da un consumatore “*per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o professione*”; (d.3) il debitore è il consumatore.

Qualora solamente alcune parti della decisione giudiziaria siano conformi ai requisiti prescritti dal Regolamento, può essere rilasciato un certificato di titolo esecutivo europeo **parziale** (art. 8).

Su istanza di parte, il giudice d'origine dispone la **rettifica** del certificato di titolo esecutivo europeo se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato. Ne dispone invece la **revoca** qualora il certificato risulti manifestamente concesso per errore (art. 10, 1° comma).

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti minimi procedurali (c.d. **norme minime**) stabiliti dal Regolamento in materia di **notificazione** del titolo al debitore (artt. 13-15) e di **informazione del debitore** riguardo al credito e agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito (artt. 16-17).

L'**esecuzione** delle decisioni giudiziarie certificate come titolo esecutivo europeo è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione (art. 20).

Il giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore **rifiutare** l'esecuzione se la decisione certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni (art. 21, 1° comma):

- (i) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto tra le stesse parti;
- (ii) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione;
- (iii) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

In definitiva, con riferimento in particolare all'ipotesi *sub* (iii), il Regolamento impedisce dunque al Giudice dello Stato dell'esecuzione di rifiutare l'esecuzione, pur in presenza di una decisione anteriore contraria, qualora il debitore non abbia fatto valere tale incompatibilità costituendosi e svolgendo le proprie difese nel procedimento che ha avuto luogo nello Stato membro d'origine.

Tale disposizione, congiuntamente a quella che impedisce in ogni caso un riesame del merito della controversia da parte del Giudice dello Stato membro dell'esecuzione, (art. 21, 2° comma), è estremamente importante poiché costituisce un **forte deterrente** rispetto alla prassi dei convenuti in giudizi internazionali consistente nel rimanere contumaci nei procedimenti avanti le competenti autorità straniere salvo poi proporre le proprie eccezioni anche di merito avanti il Giudice dello Stato di origine al fine di bloccare le procedure di riconoscimento e di esecuzione della sentenza straniera.

Su istanza del debitore, infine, l'Autorità dello Stato membro dell'esecuzione può altresì **limitare** l'esecuzione agli atti conservativi o **subordinarla** alla costituzione di una cauzione o **sospendere** il procedimento di esecuzione, qualora il debitore abbia impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo o chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo (art. 23).

5. Transazioni giudiziarie e atti pubblici

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, le **transazioni** aventi ad oggetto un credito non contestato, **approvate dal giudice o concluse dinanzi ad un giudice** nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse sono certificate come titoli esecutivi europei, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse. Una volta certificata, la transazione è eseguita negli altri stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

Analogamente, gli **atti pubblici** aventi ad oggetto un credito non contestato dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro sono certificati come titoli esecutivi europei su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine (art. 25).

6. Rapporti con la disciplina del Regolamento (CE) n. 44/2001

Per espressa previsione dell'art. 27, le disposizioni del Regolamento non pregiudicano al creditore la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie o di un atto pubblico relativi ad un credito non contestato secondo la disciplina dettata dal Regolamento (CE) n. 44/2001 (c.d. *exequatur*)

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI

Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)

Tel. 0258300433 Fax 0258301508

URL: www.ghidini-associati.it